



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**MASTER IN  
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI  
“*Maria Rita Saulle*”**

**Mara Di Marco**

**DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE:  
PROBLEMATICHE PRESENTI E SFIDE FUTURE**



**ANNO ACCADEMICO 2011- 2012**

# INDICE

	Pag.
Executive summary	2
 <b>PARTE PRIMA: NOZIONI E PRINCIPI</b>	
1.1. Diritto umano all'ambiente	3
1.2. Distinzione tra diritto umano all'ambiente e diritto dell'ambiente	4
 <b>PARTE SECONDA: CONTESTO INTERNAZIONALE</b>	
2.1. Lo sviluppo normativo	9
2.2. La prima fase	10
2.3. La seconda fase	12
2.4. La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo	13
2.5. L'Agenda 21 e i Principi sulle foreste	16
2.6. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)	17
2.7. La Convenzione sulla diversità biologica	20
2.8. La Conferenza di Johannesburg	21
 <b>PARTE TERZA: UNIONE EUROPEA E DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE</b>	
3.1. Aspetti generali	23
3.2. Sviluppo sostenibile nella concezione dell'Unione	24
 <b>PARTE QUARTA: GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI</b>	
4.1. Conferenza di Rio del 2012	26
4.2. Obiettivi	27
4.3. Documento finale di Rio	28
 <b>PARTE QUINTA: CONCLUSIONE</b>	
CONCLUSIONE	31
 BIBLIOGRAFIA	 35

## EXECUTIVE SUMMARY

The environmental issue has acquired an increasing centrality in scientific, political and juridical debates and it has become an object of apprehension of the civil society, that concretely suffers the pollution's negative effects.

Nevertheless, the fact that has characterized the last decade is the changed approach to that issue. It has been realized, in fact, that the environmental protection goes beyond the simple safeguard of its components, and puts in discussion the same development model of the modern industrialized societies: the pollution wasn't just an exception, but the rule inherent to the socio-economic organization.

The central issue has to be found in the search of a new balance of the cohabitation's current model, taking into account a coordination between the needs of economic and welfare growth and the needs of the environmental protection, so as the first could not be considered unrelated to the second.

So, it's a model in which the economic development is not just evaluated in quantitative terms, but also for its quality and for the effective incidence that could cause to the environment and to the health right of human beings.

This consciousness has matured and found expression in the Rio Declaration on environment and development in terms of sustainable development, subsequently accompanied by other international acts in this matter that reveal a strong interdependence between the environmental quality and human life quality.

The environmental issue is, therefore, a problematic defense of fundamental human rights and, according to that, there's a close relationship between environment and rights.

It's necessary to integrate the needs of environmental protection into the dynamics of the current economic and productive systems: the environment is not just a limit, but a value that, in its close relevancy to the individual welfare, requires a reweighting of productive and development needs. It occurs a revisiting of the international and national legislations, in order to harmonize old practices and new realities.

In this synthesis between collective and individual interests, institutional and one-man obligations, we have to search the solution to the so-called "environmental issue".

## PARTE PRIMA: NOZIONI E PRINCIPI

### 1.1. Diritto umano all'ambiente

La tutela della persona e la tutela ambientale sono strettamente interrelate da un rapporto di reciproca funzionalità, poiché la protezione dell'uomo non può prescindere dalla protezione dell'ambiente<sup>1</sup> di cui egli fa parte.

Con l'espressione diritto umano all'ambiente si indica da un lato l'insieme delle fonti di diritto internazionale che mirano a dare rilievo alle aspettative soggettive sottese alla protezione dell'ambiente e, dall'altro, il fenomeno di implementazione attraverso il quale alcuni diritti umani vengono rielaborati in chiave ambientale.

Secondo una prospettiva prettamente ecologista, l'uomo assolve la funzione di un potente fattore ecologico, ovvero di un elemento dell'ambiente naturale capace di condizionare la vita degli organismi attraverso lo svolgimento delle sue attività. Si parla, a tal proposito, di *fattori antropici*, dovuti all'azione modificatrice che la presenza dell'uomo esercita sull'ambiente circostante (ad esempio mediante disboscamenti, pascolo di animali, pratiche colturali, ecc.). Anche l'ambiente, tuttavia, influisce sulla vita dell'uomo, soprattutto in relazione alla sfera della salute.

Nell'ambito degli ordinamenti interni agli Stati, infatti, il diritto all'ambiente nasce da una riflessione sul diritto alla salute. La salute dell'uomo risulta essere intrinsecamente correlata alla salubrità dell'ambiente in cui egli vive ed agisce e, pertanto, deve costituire oggetto di tutela contro ogni possibile forma di danneggiamento.

---

<sup>1</sup> La parola ambiente è qui intesa in senso generico ed ampio, nel significato, quindi, di "spazio che circonda l'uomo e in cui esso vive ed opera". In realtà, nel linguaggio normativo, come nel linguaggio comune, si parla di ambiente almeno con tre significati diversi: oltre al primo e più generico sopra indicato, per ambiente si fa riferimento ad una << nozione di tipo territoriale- geografico >> e ad una << nozione ecologica >> per la quale esso è << l'insieme delle condizioni fisiche, chimiche, biologiche che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi >> (Così CARAVITA DI TORITTO B., *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo*, in AA.VV., *Scritti in onore di A. Predieri*, Milano 1996). Inoltre, l'aspetto semantico della parola ambiente richiama quello che è un rapporto relazionale: ambiente è ciò che circonda l'uomo. Questo significato trova conferma anche ove si confrontino il termine tedesco *umwelt* con quello francese *environnement* e l'inglese *environment*.

Il bene ambiente assurge, così, a nuovo valore giuridico, a cui si è pervenuti attraverso un ridimensionamento della concezione dell'uomo. Si è disconosciuta l'estraneità dell'uomo rispetto alla natura, e si è invece fatta strada l'idea che l'uomo ne fosse parte integrante, un fattore di completamento.

Ad un principio antropocentrico si va lentamente sostituendo un principio biocentrico, il quale conduce ad un ampliamento del concetto di "comunità", che ora comprende non soltanto gli uomini, ma l'intera comunità biotica. A tale cambiamento si associa anche l'affermazione di un dovere giuridico dell'uomo di proteggere la natura, i processi naturali, la vita delle piante e degli animali.

## **1.2. Distinzione tra diritto umano all'ambiente e diritto dell'ambiente**

Il diritto all'ambiente deve necessariamente distinguersi dal comune diritto dell'ambiente, con il quale si indica quella branca del diritto che si occupa delle relazioni tra organismi viventi ed elementi naturali.

Dal punto di vista giuridico-normativo, il diritto dell'ambiente risulta essere ormai consolidato nell'ambito degli ordinamenti nazionali e del diritto internazionale, al punto da acquisire una propria autonomia normativa. Diversamente, il diritto all'ambiente si trova tutt'ora in una fase di sviluppo recente ed è oggetto di molteplici controversie relative alla sua idoneità o meno di essere annoverato tra i diritti fondamentali dell'uomo. A tal riguardo, è possibile ravvisare tre diversi orientamenti: il primo, di natura dissidente, che non riconosce alcuna relazione tra la protezione dell'ambiente e i diritti dell'uomo, rigettando l'ipotesi dell'esistenza di un diritto umano all'ambiente e ritenendo sufficiente tutelare questo bene tramite il diritto ambientale internazionale; il secondo, di posizione moderata, che propende per una reinterpretazione in chiave ambientale dei diritti esistenti; infine, il terzo orientamento ravvisa l'esistenza di un diritto umano all'ambiente e l'esigenza che essa venga espressamente riconosciuta in ambito giuridico nazionale ed internazionale.

Sebbene nell'ambito della riflessione ambientale sia maturata una posizione volta al pieno riconoscimento di un esplicito diritto all'ambiente, il percorso sembra ancora essere in salita. La ragione potrebbe essere individuata in diversi fattori. Innanzitutto, l'evoluzione del pensiero ambientale (che ha consentito il passaggio da un approccio correttivo orientato

ai singoli aspetti del problema ambientale ad uno più ampio, in cui si riconosce l'intrinseco valore dell'ambiente quale espressione della dignità dell'uomo) ha richiesto tempo.

In secondo luogo, l'accoglimento del diritto all'ambiente tra i diritti fondamentali potrebbe incidere negativamente sugli interessi di svariati settori economici sia a carattere nazionale che multinazionale e potrebbe implicare un'ulteriore forma di limitazione della sovranità statale a favore di un ordine sovranazionale mosso da politiche di solidarietà tra i popoli e di cooperazione internazionale.

L'impulso ad un pieno riconoscimento del diritto umano all'ambiente trova origine dal ruolo svolto dalle comunità locali e dalle organizzazioni internazionali non governative di stampo eco-pacifista. Anche in tale contesto si distinguono differenti approcci, di cui uno tendente all'affermazione di un diritto all'ambiente fortemente correlato alla tutela di altri diritti, ai fini del miglioramento delle condizioni e della qualità di vita delle generazioni presenti e future, ed un altro che individua nel diritto umano all'ambiente lo strumento per poter garantire una più efficace protezione della natura.

L'approccio che riscuote maggiori consensi a livello globale è quello che abbraccia la prima visione, la quale identifica l'ambiente come attributo di ogni singolo essere umano e come tale meritevole di tutela.

Nella sfera dei diritti umani, il diritto all'ambiente trova collocazione tra i diritti di c.d. "terza generazione", parimenti definiti "diritti collettivi" o "solidali", ovvero diritti che richiedono un intervento positivo dello Stato per consentire ad ogni cittadino di vivere la vita con dignità, all'interno di una comunità nella quale realizzare il pieno sviluppo della persona umana.

L'elemento che prevalentemente contraddistingue questo tipo di diritti è la matrice di natura pluralistica, in quanto si configurano più come diritti dei popoli che come diritti del singolo individuo, a differenza di quanto si evince nel caso dei diritti di prima<sup>2</sup> e seconda generazione<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> I diritti di prima generazione comprendono i diritti civili e politici, per la cui realizzazione si richiede allo Stato un obbligo di *non facere*, consistente nel "non intervento" o astensione dal porre in essere azioni che possano compromettere l'esercizio di tali diritti.

<sup>3</sup> I diritti di seconda generazione concernono i diritti economici, sociali e culturali, i quali, a differenza di quelli di prima generazione, presuppongono un determinato livello di sviluppo economico, sociale e culturale e, pertanto, pongono in capo allo Stato un obbligo di *facere*, da esplicarsi mediante l'adozione di misure o interventi specifici volti a garantirne l'attuazione.

Il diritto all'ambiente viene qui ad assumere una triplice dimensione, la quale emerge in modo emblematico se si prendono in considerazione tre diversi aspetti: fruizione, appartenenza e temporalità.

La prima dimensione riconosce, infatti, il diritto soggettivo dell'individuo di fruire del bene ambiente, di godere di un ambiente salubre e di assicurarne il rispetto, quale condizione necessaria per garantire salute, sviluppo e benessere.

La seconda dimensione, detta di "appartenenza", è così denominata in quanto la titolarità del diritto all'ambiente appartiene ad una pluralità di persone, nella misura in cui siano compartecipi di un bene comune, che ciascuno ha diritto e dovere di salvaguardare nell'interesse proprio e della collettività.

Infine, la dimensione della temporalità identifica il diritto all'ambiente come diritto dinamico, intergenerazionale e in continua evoluzione.

Sebbene si assista ad una progressiva affermazione dei diritti umani di terza generazione nella coscienza collettiva mondiale, essi ancora non hanno trovato esplicita codificazione nell'ambito delle convenzioni giuridiche. La tendenza predominante è, infatti, quella di considerare il diritto all'ambiente complementariamente ad altri diritti, senza riconoscergli una forma autonoma che lo rappresenti nella sua interezza. Ciò ha tuttavia favorito un accostamento dei diritti dell'uomo alla causa ambientale, come testimoniato dalle recenti battaglie condotte in nome dei diritti umani che spesso hanno collimato con quelle per la difesa dell'ambiente.

Nell'individuare le possibili interrelazioni tra la tutela dei diritti dell'uomo e la protezione dell'ambiente, è opportuno analizzare le caratteristiche e gli obiettivi di entrambi i settori del diritto richiamati, al fine di verificare se il *corpus* normativo dei diritti dell'uomo possa contribuire alla tutela dell'ambiente oppure rappresentare un settore che, per sua natura, si presenta in antitesi ad esso.

Il diritto internazionale dei diritti umani risulta essere improntato su un marcato antropocentrismo che vede nel godimento dei diritti umani fondamentali la preconditione necessaria per la realizzazione dell'individuo e per la partecipazione di questi alla società.

Tali caratteristiche conferiscono alla normativa dei diritti umani un carattere quasi antitetico al diritto internazionale dell'ambiente, il quale nasce da una presa di coscienza del rapporto esistente tra uomo, collettività ed ecosistema, nonché dalla concreta esigenza degli Stati di sviluppare forme di cooperazione utili ad affrontare problematiche derivanti dallo sfruttamento delle risorse condivise o da fenomeni di inquinamento transfrontaliero.

Tuttavia, un'attenta analisi dell'evoluzione storica e degli obiettivi perseguiti dai due settori di regolamentazione giuridica ci consente di individuare importanti punti di contatto. In primo luogo, lo sviluppo dei regimi di tutela dei diritti umani e la portata globale delle minacce che il diritto internazionale dell'ambiente si è trovato a fronteggiare in tempi recenti hanno provocato una graduale erosione del "dominio riservato" statale, termine con il quale si intendono quelle materie o quei settori di intervento in cui lo Stato è libero da obblighi internazionali.

Tale processo di internazionalizzazione risale, per i diritti dell'uomo, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, mentre, per la protezione dell'ambiente, alla Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972. In entrambi i settori, il processo è culminato con l'affermazione di obblighi *erga omnes*, ossia di obblighi che ogni Stato assume nei confronti dell'intera Comunità internazionale.

L'emergere nel diritto internazionale dell'ambiente di concetti come "interesse comune" o "patrimonio comune dell'umanità", nonché l'inclusione di alcuni tra i diritti umani più importanti nello *jus cogens*, rappresentano significative tappe di un'evoluzione importante in materia.

In secondo luogo, è possibile individuare un importante aspetto in comune nel carattere "preventivo" dei due regimi di tutela: entrambi sono, infatti, finalizzati alla prevenzione delle violazioni e dei danni suscettibili di provocare conseguenze irreversibili. Una delle finalità proprie del diritto ambientale è quella di "preservare condizioni ambientali che consentano alle generazioni presenti e future di godere dei propri diritti fondamentali alla vita e alla salute"<sup>4</sup>.

Una tale prospettiva consente di concepire il diritto ambientale come strumento funzionale al miglioramento e alla difesa delle condizioni di vita dell'uomo, in un contesto di sfide globali e di pervasiva influenza del degrado ambientale a livello mondiale.

Alla luce di queste riflessioni, si comprende come i diritti dell'uomo e la protezione dell'ambiente non siano realtà concettualmente incompatibili, bensì interdipendenti.

<sup>4</sup> PITTEA, CESARE, "Protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani", in *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2009, pag. 134.

La *separate opinion* del giudice Weeramantry sul caso *Gabcikovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia) è, a tal proposito, illuminante:

*<<The protection of the environment is [...] a vital part of contemporary human rights doctrine, for it is a sine qua non for numerous human rights such as the right to health and the right to life itself. It is scarcely necessary to elaborate on this, as damage to the environment can impair and undermine all the human rights spoken of in the Universal Declaration and other human rights instruments>><sup>5</sup>.*

Il giudice Weeramantry qualifica la protezione ambientale come elemento imprescindibile per la tutela dei diritti umani, con particolar riguardo al diritto alla salute e alla vita. La questione dell'interrelazione tra diritti dell'uomo e ambiente è, pertanto, meritevole di maggior approfondimento da parte di tutti attori della Comunità internazionale, alla luce della minaccia che i danni ambientali possono arrecare ai diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale e negli altri strumenti normativi in materia.

<sup>5</sup> Corte internazionale di giustizia, *Gabcikovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia), sentenza del 25 settembre 1997, *I.C.J. Reports*, 1997, opinione separata del giudice Weeramantry, pag. 92.

## PARTE SECONDA: CONTESTO INTERNAZIONALE

### 2.1. Lo sviluppo normativo

Il riconoscimento di un diritto umano all'ambiente a livello globale si intreccia con l'affermazione del diritto internazionale ambientale, il quale costituisce una branca del diritto internazionale in progressiva espansione.

La questione ambientale incomincia a costituire oggetto di attenzione della Comunità internazionale solo a partire dalla seconda metà del XX secolo, quando emerge l'interesse comune di mitigare il crescente degrado ambientale. A sollecitare una maggiore determinazione ad agire in tal senso, sono alcuni fattori di rilevanza globale: l'allarme della comunità scientifica mondiale sull'estensione dei fenomeni di inquinamento, la nascita di movimenti ecologisti ed il verificarsi di gravi incidenti a carattere ambientale, come gli shock petroliferi degli anni Settanta, che hanno lanciato i primi segnali allarmanti degli stretti legami tra ecosistema e crescita economica.

Lo sviluppo del diritto internazionale ambientale può tradursi in due fasi storiche: la c.d. fase del *funzionalismo ambientale*, caratterizzata dalla conclusione di numerosi trattati internazionali a carattere specifico e settoriale imperniati sul principio di prevenzione del danno<sup>6</sup>, e la c.d. fase del *globalismo ambientale*, che emerge a partire dall'affermazione di una cooperazione internazionale in materia ambientale sancita dall'adozione di numerose convenzioni fondate sul principio di precauzione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Con il termine principio di prevenzione, si intende la formulazione e l'implementazione di norme e provvedimenti tali da impedire che attività umane connotate dalla presenza di determinati rischi - aventi carattere di certezza - possano provocare danni più o meno irreversibili all'ambiente.

<sup>7</sup> Con il termine principio di precauzione, o principio precauzionale, si intende una politica di condotta cautelativa relativa alle decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse.

## 2.2. La prima fase

La prima fase si apre con la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano, alla quale presero parte 113 nazioni di cui 108 membri ONU, il segretario Generale dell'ONU, i rappresentanti di 13 agenzie specializzate delle Nazioni Unite, diverse organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative in qualità di osservatori.

Al termine della Conferenza vennero adottati tre documenti a carattere non vincolante: la *Dichiarazione sull'ambiente umano* (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*), la quale enuncia 26 principi e linee-guida cui gli Stati si impegnavano ad attenersi in materia ambientale tanto a livello nazionale quanto internazionale; un *Piano d'azione per l'ambiente umano* (*Action Plan for Human Environment*) contenente 109 raccomandazioni operative per definire più dettagliatamente gli obiettivi della Dichiarazione; e, infine, una *Risoluzione contenente questioni istituzionali e finanziarie*.

La Dichiarazione sull'ambiente umano ha rappresentato la presa di coscienza dei problemi dell'ambiente e del progressivo deteriorarsi delle sue condizioni, ed ha costituito un importante punto di riferimento nella formulazione di politiche e di norme volte alla protezione ambientale fino alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.

In essa si afferma l'opportunità di intraprendere azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di pace e di sviluppo socio-economico del mondo, per i quali «la protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza», ma anche avendo come «obiettivo imperativo» dell'umanità «difendere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future»<sup>8</sup>.

La Dichiarazione si articola in 26 principi su diritti e responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente che ancora oggi rappresentano valide linee-guida dell'agire umano e delle politiche di sviluppo. Tra essi figurano:

- il diritto fondamentale dell'uomo alla libertà, all'uguaglianza e a godere di adeguate condizioni di vita, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere;

---

<sup>8</sup> <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503>.

- la responsabilità dell'uomo in ordine alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future;
- la protezione delle risorse naturali della terra, attraverso una loro appropriata pianificazione e gestione, a beneficio delle generazioni presenti e future;
- il mantenimento e, ove possibile, il miglioramento della capacità della terra di produrre risorse rinnovabili vitali;
- l'utilizzazione delle risorse non rinnovabili in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità;
- l'adozione da parte degli Stati di un approccio integrato e coordinato allo sviluppo - in modo da assicurarne la compatibilità con l'ambiente - e di una pianificazione razionale in grado di conciliare i diversi bisogni dello sviluppo sociale e dell'ambiente naturale;
- la necessità di indirizzare le politiche ecologiche degli Stati ad elevare il potenziale attuale e futuro di progresso dei Paesi in via di sviluppo e di giungere ad un accordo tra gli Stati e le organizzazioni internazionali al fine di far fronte alle eventuali conseguenze economiche e internazionali delle misure ecologiche;
- la messa a disposizione di risorse atte a conservare e migliorare l'ambiente, tenendo particolarmente conto dei bisogni specifici dei Paesi in via di sviluppo, dei costi che essi incontreranno introducendo la tutela dell'ambiente nel proprio programma di sviluppo e della necessità di fornire loro, se ne fanno richiesta, aiuti internazionali di ordine tecnico e finanziario a tale scopo;
- la destinazione di appropriate istituzioni nazionali alla pianificazione, all'amministrazione ed al controllo delle risorse ambientali dei rispettivi Paesi;
- la cooperazione per mezzo di accordi internazionali o in altra forma allo scopo di impedire, eliminare o ridurre e controllare efficacemente gli effetti nocivi arrecati all'ambiente da attività svolte in ogni campo.

Per quanto concerne il Piano d'azione, le sue raccomandazioni attengono a cinque aree principali: il rapporto tra sviluppo e ambiente; gli aspetti educativi, informativi, sociali e culturali delle questioni ambientali; l'inquinamento e la gestione delle risorse naturali.

Caratteristica fondamentale che scaturisce dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 è il nuovo modo di concepire l'ambiente: non più come insieme di singoli elementi che lo compongono (acqua, aria, terra, ecc.), ma come un tutto indivisibile le cui problematiche devono essere analizzate e risolte in un contesto organico ed unitario, tanto per azioni a portata regionale che mondiale. Per la prima volta viene messo in discussione uno sviluppo economico senza limiti e i danni all'ambiente causati da uno squilibrato sviluppo industriale a cui è opportuno porre rimedio.

Con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano si gettano insomma le fondamenta per il progressivo sviluppo della disciplina a tutela ambientale sotto il profilo internazionale ed emerge la consapevolezza che la difesa e il miglioramento dell'ambiente costituiscono una questione di capitale importanza che riguarda in egual misura il benessere dei popoli e lo sviluppo economico mondiale.

A seguito della Conferenza di Stoccolma viene istituito con risoluzione 2997 (VVVII) del 15 dicembre 1972 dell'Assemblea Generale il primo organo internazionale con competenze specifiche nel settore ambientale: il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP – *United Nations Environment Programme*). L'UNEP agisce in qualità di organo sussidiario dell'Assemblea con il compito di svolgere ricerche, studi, fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, adottare atti non vincolanti e predisporre progetti di convenzioni ambientali da sottoporre a successiva approvazione e ratifica da parte degli Stati. Le sue funzioni sono state poi ulteriormente rafforzate con l'adozione del c.d. *Pacchetto di Cartagena*, avvenuta nel 2002 ad opera del Consiglio di amministrazione.

### **2.3. La seconda fase**

La seconda fase di evoluzione del diritto internazionale ambientale prende avvio con la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.

Nota anche con la denominazione di Summit della Terra o Eco 92, la Conferenza di Rio rappresenta un primo importante passo nell'affermazione di un diritto globale all'ambiente ed il primo tentativo, da parte delle Nazioni Unite, di adottare provvedimenti e misure in grado di prevenire e combattere la distruzione delle risorse naturali.

La partecipazione alla Conferenza è alquanto ampia e variegata: oltre a 172 rappresentanze governative (tra cui 108 Capi di Stato), infatti, vi prendono parte anche 2400 rappresentanti di organizzazioni non governative, mentre 17.000 persone partecipano e intervengono al Forum parallelo di queste ultime.

Gli atti finali adottati al termine della Conferenza sono tre documenti fondamentali, che andranno a costituire le principali linee-guida per l'azione degli Stati membri in materia ambientale.

In particolare, essi sono:

- *La Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo;*
- *L'Agenda 21;*
- *I Principi sulle Foreste.*

A Rio sono state, inoltre, aperte alla firma due convenzioni ambientali globali di rilievo: la Convenzione quadro delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (UNFCCC) e la Convenzione sulla diversità biologica.

## **2.4. La Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo**

La *Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo* definisce diritti e responsabilità degli Stati rispetto agli obiettivi di Rio. Composta da un corpo di ventisette principi, ha costituito un punto di riferimento per la conclusione di successivi accordi internazionali ed ha concorso ai processi formativi di norme consuetudinarie ambientali.

Con la Dichiarazione emerge il concetto di sviluppo sostenibile, inteso quale processo finalizzato al conseguimento di obiettivi di miglioramento a carattere ambientale, economico, sociale ed istituzionale. Attualmente, la definizione maggiormente condivisa è quella esposta nel rapporto Brundtland, redatto dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo nel 1987. Il testo così recita:

« Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli

investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali »<sup>9</sup>

Tra i principi più importanti codificati, rammentiamo:

- Il *Principio 1*, che, ispirandosi ad una concezione antropocentrica, afferma che l'essere umano è al centro delle azioni per la promozione dello sviluppo sostenibile;
- Il *Principio 2*, che, riprendendo il contenuto del *Principio 21* della *Dichiarazione di Stoccolma* del 1972, afferma il diritto sovrano degli Stati allo sfruttamento delle proprie risorse naturali in linea con le rispettive politiche ambientali e di sviluppo, ed il dovere di non porre in essere azioni di inquinamento transfrontaliero;
- Il *Principio 3*, che enuncia il concetto di *responsabilità intergenerazionale*, ai sensi del quale il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in maniera tale da soddisfare le esigenze di sviluppo e di tutela ambientale delle generazioni presenti e future.
- Il *Principio 4*, che stabilisce la complementarietà e la stretta interrelazione tra la tutela dell'ambiente ed il processo di sviluppo;
- Il *Principio 5*, secondo il quale lo sradicamento della povertà e la riduzione delle disparità negli standard di vita a livello mondiale sono indispensabili per la promozione dello sviluppo sostenibile;
- Il *Principio 7*, che afferma il dovere degli Stati di cooperare ai fini della conservazione e protezione dell'ecosistema terrestre applicando il criterio della *responsabilità comune ma differenziata*, ovvero tenendo conto del diverso contributo che essi hanno prestato in passato e che prestano attualmente al degrado ambientale globale;
- Il *Principio 8*, che costituisce una sorta di corollario del precedente in quanto stabilisce che le modalità di produzione e consumo dei Paesi industrializzati sono incompatibili con lo sviluppo sostenibile e che, pertanto, incombono loro maggiori oneri nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile per il peso imposto dalle loro società sull'ambiente globale e per le conoscenze tecnologiche e le risorse finanziarie di cui dispongono;
- Il *Principio 10*, che invita gli Stati a garantire la più ampia partecipazione possibile di tutti i cittadini al processo decisionale in materia ambientale;

---

<sup>9</sup> (WCED,1987).

- Il *Principio 11*, secondo cui il presupposto per il perseguimento dello sviluppo sostenibile è una legislazione nazionale ambientale efficace e commisurata al contesto economico-sociale in cui opera;
- Il *Principio 15*, che enuncia il concetto di *precauzione*, in base al quale gli Stati non devono invocare l'assenza di certezza scientifica come pretesto per rinviare l'adozione di misure efficaci quando vi è il rischio di una possibile minaccia di danno serio e irreversibile all'ambiente;
- Il *Principio 16*, che fa riferimento alla c.d. *internazionalizzazione dei costi ambientali nei prezzi dei prodotti*, che, attraverso l'utilizzo di particolari strumenti economici e fiscali, andrà ad incidere sui mercati e sui comportamenti di produttori e consumatori, applicando il principio del “*chi inquina paga*”<sup>10</sup>;
- Il *Principio 17*, il quale introduce un ulteriore principio di politica ambientale nazionale: la *valutazione di impatto ambientale* (VIA). La VIA deve essere esperita in relazione ad attività progettate suscettibili di avere un impatto nocivo e significativo sull'ambiente e soggette alla decisione di un'autorità nazionale competente;
- Il *Principio 18*, che enuncia l'obbligo degli Stati di notificare immediatamente ad altri Stati le catastrofi naturali o di altra natura suscettibili di provocare danni ambientali;
- Il *Principio 19*, che individua due obblighi in capo agli Stati: in primo luogo, essi dovranno inviare notificazione previa e tempestiva ad altri Stati qualora questi fossero potenzialmente interessati da attività ad effetto nocivo, forniranno loro tutte le informazioni pertinenti ed avvieranno consultazioni in buona fede; in secondo luogo, vige il dovere di consultazioni tempestive ed in buona fede, al fine di concordare forme di cooperazione volte alla prevenzione, riduzione o eliminazione dei rischi ambientali derivanti dall'inquinamento;
- Il *Principio 22*, il quale ricorda che i popoli indigeni e le loro comunità rivestono un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente, poiché in possesso di saperi e pratiche tradizionali generalmente sconosciuti. Gli Stati dovrebbero, pertanto, riconoscere e supportare la loro identità culturale e i loro interessi, favorendo la loro partecipazione concreta allo sviluppo sostenibile.

---

<sup>10</sup> Principio che ritiene obbligati e responsabili finanziariamente del rimedio per i danni creati all'ambiente coloro che con le loro attività compiono danni all'ambiente.

## 2.5. L'Agenda 21 e i Principi sulle foreste

L'Agenda 21, entrata in vigore nel 1992, è un documento contenente un programma di azione molto ambizioso da realizzare nel campo economico e sociale con l'ausilio di tutte le nazioni. Gli obiettivi principali sono:

- Sradicare la povertà;
- Modificare e razionalizzare le logiche di produzione e di consumo per la conservazione e la gestione delle risorse naturali;
- Proteggere l'atmosfera, gli oceani e la biodiversità;
- Prevenire la deforestazione;
- Promuovere un'agricoltura sostenibile.

Gli Stati concordarono sull'essenzialità di un'integrazione tra i concetti di ambiente e di sviluppo ai fini della soddisfazione del bene comune, del miglioramento del benessere collettivo e della corretta gestione e protezione degli ecosistemi.

L'implementazione dei suddetti obiettivi deve aver luogo rafforzando il ruolo svolto da alcuni gruppi, quali popoli indigeni, donne, bambini, giovani, sindacati, industrie e organizzazioni non governative.

In particolare, le comunità indigene devono essere rispettate, preservate e tutelate attraverso un'azione mirata dei Governi, i quali sono chiamati a favorire la loro partecipazione nella gestione delle risorse naturali locali.

La *Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste* o *Principi sulle foreste* costituisce, invece, un documento giuridicamente non vincolante che definisce diverse azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio forestale, mediante un utilizzo sostenibile delle sue risorse.

Ufficialmente conosciuto come “*Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests*”<sup>11</sup>, esso costituisce il primo testo internazionale che riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle foreste non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia mondiale e per il benessere dei popoli.

---

<sup>11</sup> <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm>.

È dovere di tutti i Paesi, in particolare, compiere uno sforzo per un mondo più “verde”, attraverso la gestione sostenibile delle foreste e lo sviluppo di politiche forestali conformi ai bisogni socio-economici nazionali.

Tra i principi più rilevanti, annoveriamo:

- Il *Principio 2*, che evidenzia il valore spirituale degli ambienti naturali, da valorizzare e salvaguardare;
- Il *Principio 5*, che afferma l'importanza dei popoli indigeni nella gestione sostenibile delle foreste contestualmente al dovere degli Stati di consentire loro una partecipazione alle attività economiche forestali, rispettandone le conoscenze tradizionali e l'integrità culturale;
- Il *Principio 9*, che riconosce la notevole influenza esercitata dalle foreste sulla vita delle comunità rurali e locali e sulle loro economie;
- Il *Principio 12*, che individua nelle conoscenze indigene una possibile fonte di sostentamento per i Paesi in via di sviluppo, i cui ricavi dovranno tuttavia essere equamente ripartiti.

## **2.6. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)**

La *Convenzione sui cambiamenti climatici* (UNFCCC) è un trattato internazionale il cui principale obiettivo consiste nel promuovere la formulazione e l'implementazione di adeguate politiche o misure atte a risolvere i problemi derivanti dai cambiamenti climatici a livello globale.

Entrata in vigore il 21 marzo 1994, essa trae origine da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la 43/53 del 6 dicembre 1988, in cui si afferma che l'evoluzione del clima rappresenta una preoccupazione comune dell'umanità<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Testo in Riv. dir. int. 1989, pp.168-170.

In seguito, sempre su iniziativa dell'organo assembleare, venne costituito un comitato intergovernativo incaricato di elaborare una convenzione quadro sui cambiamenti climatici, il cui testo definitivo venne aperto alla firma a Rio nel giugno 1992.

Muovendo dal presupposto che il sistema climatico rappresenti un bene pubblico globale e che, come tale, necessiti di tutela dalle emissioni di diossido di carbonio ed altri gas ad effetto serra che ne comportano un danneggiamento, la Convenzione si ispira ad una logica di collaborazione universale tra i diversi Paesi.

La Convenzione enuncia norme cornice ed obblighi di risultato, mentre le modalità di applicazione e di attuazione delle disposizioni convenzionali sono rimesse alla discrezionalità delle Parti.

È previsto un doppio regime giuridico, il primo per i Paesi sviluppati (in particolare, i Paesi appartenenti all'OCSE e quelli con economia in transizione, ovvero i Paesi dell'Europa centrale ed orientale) ed il secondo per i restanti Paesi, compresi quelli in via di sviluppo.

Si riconosce una responsabilità maggiore in capo agli Stati industrializzati in ordine alle emissioni di CO<sup>2</sup>, il principale gas ad effetto serra, e dunque spetta a loro eseguire interventi più massicci al fine di mitigare i cambiamenti climatici. Tali azioni si esplicheranno nella formulazione di politiche nazionali mirate, nella limitazione di emissioni nocive e nella protezione delle risorse che assorbono tali gas.

Si impone invece un regime più blando a favore dei Paesi in via di sviluppo, limitato all'applicazione di misure interne specifiche e alla collaborazione tra essi al fine di realizzare gli obiettivi convenzionali.

Il testo è stato successivamente affiancato da un Protocollo addizionale, il *Protocollo di Kyoto*, adottato l'11 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005, nel quale sono contenute le misure d'attuazione della Convenzione.

Il *Protocollo di Kyoto* è un trattato internazionale in materia ambientale concernente il riscaldamento globale e sottoscritto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Entrato in vigore il 16 febbraio 2005, ad oggi è stato ratificato da 174 Paesi e da un'organizzazione di integrazione economica regionale (EEC).

Il trattato prevede l'obbligo, in capo ai Paesi industrializzati, di ridurre le emissioni di elementi inquinanti (quali biossido di carbonio, metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) del 5% tra il 2008 e il 2012 rispetto alle emissioni registrate nel 1990.

Il Protocollo mira a ridurre le emissioni al costo minimo possibile e, quindi, a massimizzare le riduzioni a parità di investimento. Questo meccanismo di mercato è conosciuto con la denominazione di “Meccanismo Flessibile”<sup>13</sup>.

Tra i meccanismi flessibili finalizzati all’acquisizione di crediti di emissioni, il Protocollo prevede:

- Il *Clean Development Mechanism* (CDM)<sup>14</sup>, il quale concede la possibilità, ai Paesi industrializzati e a quelli ad economia in transizione, di realizzare progetti nei Paesi in via di sviluppo che consentano di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di generare, contestualmente, crediti di emissione per i Paesi promotori degli interventi;
- La *Joint Implementation* (JI)<sup>15</sup>, la quale consente ai Paesi industrializzati e ad economia in transizione di operare nell’ambito di un altro Paese dello stesso gruppo realizzando progetti di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di utilizzare i crediti derivanti in collaborazione con il Paese ospite;
- L’*Emissions Trading* (ET)<sup>16</sup>, che consente a un Paese che abbia raggiunto una diminuzione delle proprie emissioni a un livello superiore rispetto al proprio obiettivo di cedere tali crediti a un Paese che, al contrario, non sia riuscito a rispettare i propri impegni di riduzione delle emissioni.

Nell’applicazione di questi meccanismi occorre tuttavia rispettare determinati vincoli, al fine di prevenire il rischio di abusi. Ad esempio, nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo dovranno privilegiarsi i progetti per le energie rinnovabili ed eco-sostenibili ai progetti che prevedono l’utilizzo dell’energia nucleare, risultata peraltro nociva a livello ambientale ed economico per le popolazioni locali nei Paesi che ne hanno fatto utilizzo.

Il Protocollo introduce il principio delle *responsabilità comuni ma differenziate* in ordine alle differenti realtà economiche e industriali dei diversi Paesi.

---

<sup>13</sup> [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/items/1673.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php).

<sup>14</sup> [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/clean\\_development\\_mechanism/items/2718.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php).

<sup>15</sup> [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/joint\\_implementation/items/1674.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items/1674.php).

<sup>16</sup> [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/mechanisms/emissions\\_trading/items/2731.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/2731.php).

Concetto questo, rifiutato dagli Stati Uniti, i quali non accettano che i Paesi in via di sviluppo assumano obblighi meno onerosi rispetto a quelli industrializzati. Ciò spiega in parte la loro reticenza a ratificare il Protocollo, giustificata anche dal fatto che gli USA prediligono una diversa modalità di riduzione delle emissioni basata su un sistema di volontaria autoregolamentazione delle industrie che non vada a discapito dello sviluppo economico e dell'occupazione. Occorre menzionare il caso di due Paesi appartenenti al gruppo BRICS<sup>17</sup>, al quale appartengono le economie attualmente in espansione: India e Cina. Quest'ultime, hanno ratificato il Protocollo ma non sono tenute a ridurre le emissioni di anidride carbonica al pari di altri Stati, in quanto riconosciute come non responsabili delle emissioni prodotte durante il periodo di industrializzazione, indicato come causa principale del cambiamento climatico attuale.

## **2.7. La Convenzione sulla diversità biologica**

La *Convenzione sulla diversità biologica*, entrata in vigore il 29 dicembre 1993, aspira alla promozione della conservazione della biodiversità, all'uso sostenibile dei suoi componenti e ad un'equa suddivisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

Nel perseguire tali obiettivi, le Parti contraenti dovranno identificare le risorse biologiche, provvedere alla loro conservazione e istituire un sistema di aree protette o finalizzate alla diversità biologica.

L'accesso alle risorse biologiche deve essere compatibile con il diritto di sovranità sulle risorse permanenti, concordato a livello internazionale e subordinato al previo consenso dello Stato interessato.

La Convenzione, infine, impegna gli Stati a preservare e valorizzare l'importante ruolo esercitato dalle popolazioni indigene, le cui pratiche e conoscenze tradizionali offrono un indispensabile contributo alla tutela della diversità biologica.

La Conferenza di Rio de Janeiro ha contribuito ad una positiva evoluzione del sistema normativo internazionale in materia ambientale, conseguendo due risultati principali: il consolidamento dei principi generali ed il loro progressivo tradursi in specifiche convenzioni ambientali globali.

---

<sup>17</sup> Acronimo di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

Il vertice ha costituito, inoltre, un importante stimolo per i popoli indigeni, i quali si sono riuniti successivamente a Kari-Oca, in Brasile, per discutere di territorio, ambiente e sviluppo.

Dal 1994 al 2000 ha avuto luogo un processo di consultazione mondiale sotto la supervisione di una Commissione indipendente della *Carta della Terra*, istituita da Maurice Strong (presidente della Conferenza di Rio) e Michail Gorbačëv al fine di pervenire ad un'intesa a livello globale su valori e principi per un futuro sostenibile. Al termine delle consultazioni, viene adottata una dichiarazione, meglio nota come "Carta della Terra", composta da 16 principi etici fondamentali. L'obiettivo della Carta è pervenire all'edificazione di una società globale sostenibile fondata sul rispetto per la natura, i diritti umani universali, la giustizia economica ed una cultura di pace. Tale scopo può essere conseguito solo se i popoli prenderanno atto del "senso di interdipendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future"<sup>18</sup>.

## 2.8. La Conferenza di Johannesburg

Dieci anni dopo lo svolgimento della Conferenza di Rio, 190 Stati si sono nuovamente riuniti al fine di discutere lo stato di attuazione delle decisioni prese a Rio e di prendere atto di una serie di nuove esperienze e conoscenze sviluppatasi nel frattempo. Il vertice, tenutosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002, ha condotto all'adozione di due documenti principali: la *Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile*<sup>19</sup> ed il *Piano di attuazione*<sup>20</sup>.

Con la Dichiarazione, i rappresentanti della popolazione mondiale hanno rinnovato il loro impegno per uno sviluppo sostenibile. Volgendo uno sguardo alle generazioni future, essi hanno assunto l'onere di promuovere e rafforzare la protezione ambientale e lo sviluppo economico-sociale a livello locale, nazionale, continentale e globale. Tali obiettivi saranno realizzati mediante una stretta collaborazione reciproca, che consentirà di accedere più facilmente alle risorse finanziarie, di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'apertura dei

---

<sup>18</sup> <http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-Charter.html>.

<sup>19</sup> [http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_POI\\_PD/English/POI\\_PD.htm](http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm).

<sup>20</sup> [http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD\\_POI\\_PD/.../POIToc.htm](http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/.../POIToc.htm).

mercati, di assicurare la capacità di intervento locale, di trasferire tecnologie e risorse umane per attuare processi formativi ed educativi in grado di combattere il sottosviluppo.

Il *Piano di attuazione*, articolato in 10 capitoli, ripropone sostanzialmente i programmi dell'*Agenda 21* ed individua le misure da intraprendere al fine di combattere la povertà, modificare i modelli non sostenibili e di consumo, proteggere e gestire le risorse naturali, tutelare la salute e formulare adeguate politiche di sviluppo sostenibile nel quadro del processo di globalizzazione.

A differenza della Conferenza di Rio, quella di Johannesburg non appare suscettibile di costituire la base per un eventuale sviluppo di nuovi principi di condotta in tema di tutela ambientale. Tuttavia, sono stati prefissati alcuni importanti obiettivi:

1. Il dimezzamento, entro il 2015, del numero delle persone che non hanno accesso all'acqua potabile e purificata;
2. La riduzione di due terzi, entro il 2015 e rispetto ai dati del 2000, della mortalità infantile al di sotto di 5 anni ;
3. La diminuzione del 25%, entro il 2005 e nei paesi maggiormente colpiti, ed entro il 2010 a livello globale, del numero dei malati di AIDS di età compresa tra i 15 e i 24 anni;
4. L'eliminazione del piombo dalle benzine, dalle vernici e da tutte le possibili sorgenti di contaminazione, per prevenire le malattie connesse all'inquinamento da piombo;
5. L'accordo di raggiungere un ripopolamento dei banchi di pesca a rischio di esaurimento entro il 2015;
6. Lo sviluppo di iniziative di partenariato, in qualità di strumenti principali per l'attuazione degli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*<sup>21</sup>.

Sul piano dei diritti umani, la Conferenza ha sancito la promozione e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla figura delle donne, i cui diritti di uguaglianza e di pieno accesso a tutti i processi decisionali dovranno essere garantiti.

---

<sup>21</sup> <http://www.un.org/millenniumgoals/>.

## PARTE TERZA: UNIONE EUROPEA E DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE

### 3.1. Aspetti generali

L'interrelazione tra protezione dell' ambiente e tutela dei diritti dell'uomo non poteva non comportare un interessamento verso questa tematica anche all' interno di consolidati sistemi sovranazionali di tutela dei diritti dell'uomo, come quello europeo.

Formalmente, la *Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* non riconosce un diritto dell'uomo all'ambiente, ma in essa sono contenute varie disposizioni che si richiamano a questa tematica e la cui effettività può essere incisa da fenomeni di degrado ambientale, quali l'art 2 (diritto alla vita), l'art 3 (diritto alla integrità fisica), l'art. 5 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l' art. 1 del Protocollo n.1 (diritto al rispetto dei beni e della proprietà).

Inoltre, numerose sono le iniziative adottate nel quadro del Consiglio d'Europa volte a rafforzare i diritti procedurali ambientali. In particolare, si riscontra la volontà di tutelare l'interesse dei singoli affinché le politiche di protezione dell'ambiente siano effettivamente attuate attraverso la previsione di specifici diritti. In questo senso sono rinvenibili molteplici Risoluzioni e Raccomandazioni predisposte sia dal Comitato dei Ministri che dall'Assemblea parlamentare.

Specifica attenzione merita la *Convenzione di Lugano* del 1993 sulla responsabilità civile per danni all'ambiente provocati da attività pericolose. La nozione di responsabilità accolta dalla Convenzione è di tipo oggettivo e, dunque, indipendente dalla colpa e conseguente al rischio prodotto da un'attività pericolosa. Al fine di agevolare la vittima nel dar prova del danno subito, la Convenzione predispone una serie di disposizioni che facilitano l'accesso alle informazioni detenute dalle autorità pubbliche e da coloro che svolgono attività pericolose per l'ambiente. Inoltre, è prevista anche la possibilità per alcune organizzazioni non governative di rivolgersi alla giustizia per ottenere l'interruzione di un'attività illecita, l'applicazione di misure precauzionali o il ripristino dello stato dell'ambiente.

L'attività normativa dell'Unione Europea in materia non si è arrestata, ed ha condotto all'adozione di ulteriori strumenti giuridici di rilievo, quali: il *Libro Verde* e la *Convenzione di Aarhus*.

Il *Libro Verde* è un documento adottato dalla Commissione europea nel 1993 in materia di risarcimento dei danni all'ambiente. Esso enuncia il diritto di accesso alla giustizia per danni ambientali, configurando al riguardo una responsabilità civile che, per l'attività d'impresa, si configura spesso come oggettiva.

L'Unione ha successivamente aderito alla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus<sup>22</sup> il 25 giugno 1998 da 45 Stati.

Alla base della Convenzione si pone il diritto di ciascun individuo di conoscere lo stato dell'ambiente e, quindi, di ricevere informazioni circa l'inquinamento, le emissioni nocive, gli organismi geneticamente modificati e di intervenire direttamente nei processi decisionali, detenendo la capacità processuale di agire per il rispetto del proprio diritto ad un ambiente salubre. Le autorità sono tenute a fornire e diffondere le informazioni relative all'ambiente, con le quali si intendono, oltre a quelle descrittive lo stato ambientale, anche le misure politiche, la legislazione e tutti gli accordi che possano sortire effetti sull'ambiente.

Le eccezioni - per cui si possono rigettare le richieste di informazioni - devono essere interpretate in modo restrittivo, configurando un obbligo a carico degli Stati di considerare l'interesse pubblico all'informazione maggiormente rilevante rispetto agli interessi privati.

### **3.2. Sviluppo sostenibile nella concezione dell'Unione**

Nell'ambito dell'Unione Europea, il concetto di sviluppo sostenibile viene richiamato dall'art. 37 della *Carta dei diritti fondamentali* in cui si afferma che:

*“Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.*

Tale principio è presente anche nei Trattati dove all'art. 6 TCE è disposto che *“le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'art. 3, in particolare nelle prospettive di promuovere lo sviluppo sostenibile”.*

Il concetto di sviluppo sostenibile dell'Unione rievoca quello sancito alla Conferenza di Rio, ovvero uno sviluppo basato sull'interrelazione tra uomo, natura, ecologia e giustizia.

---

<sup>22</sup> <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

Il richiamo che l'Unione fa del concetto in esame assume importanza soprattutto in quanto tende a definire lo stesso modello economico-sociale che intende far proprio, vale a dire un "modello nel quale i diritti della persona e le esigenze dell'ambiente vengano soddisfatte l'una per mezzo dell'altra, e nel quale il concetto di sviluppo non sia più fine a sé stesso, ma coordinato agli obiettivi di miglioramento della qualità della vita e, quindi, dell'ambiente"<sup>23</sup>.

L'ambiente diviene "la misura ed il limite di una crescita economica sostenibile e di uno sviluppo armonioso della Comunità Europea", in quanto "sviluppo e crescita economica non sembrano più sufficienti a determinare migliori condizioni di vita per i cittadini europei" ed in cui "l'impresa, che è stata parte essenziale della costruzione economica europea, sembra perdere la centralità per l'affermarsi di un equilibrio tra produzione, consumo e rispetto dell'ambiente"<sup>24</sup>.

L'ambiente non è un limite, ma un fattore integrativo dello sviluppo economico ed "il principio dello sviluppo sostenibile andrebbe interpretato come strumento di bilanciamento tra diritti sociali e diritti economici"<sup>25</sup>.

Il principio di sviluppo sostenibile sembrerebbe contrastare il libero gioco delle forze di mercato - considerato principio basilare dell'integrazione europea - ma in realtà si tratterebbe solo di orientare il sistema economico complessivo verso un certo tipo di sviluppo, che coniughi l'esigenza della crescita economica con gli imperativi della tutela ambientale e del benessere individuale.

---

<sup>23</sup> Come notato, il concetto di sviluppo sostenibile sottende, inevitabilmente, una concezione antropocentrica delle problematiche ambientali, cfr. B. CARAVITA, *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo*, in AA. VV., *Scritti in onore di A. Predieri*, Milano, 1996.

<sup>24</sup> G. CORDINI, op. cit.

<sup>25</sup> A. LUCARELLI, cit.

## PARTE QUARTA: GLI SVILUPPI PIÙ RECENTI

### 4.1. Conferenza di Rio del 2012

Il 23 dicembre 2009, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito, con Risoluzione RES/64/236<sup>26</sup>, l'organizzazione della Conferenza sullo sviluppo sostenibile (UNCSD<sup>27</sup>), nota anche come Rio+20, in quanto cade a venti anni di distanza dallo svolgimento del precedente vertice di Rio del 1992.

L'Assemblea Generale ha, in proposito, provveduto all'istituzione di un Comitato Preparatorio (*Preparatory Committee*), dotato di un ufficio di Presidenza composto dai rappresentanti di dieci Paesi, tra cui l'Italia, che rappresentava il gruppo WEOG (*Western European and Other Group*), unitamente al Canada.

Il Comitato si è riunito soltanto tre volte. Durante il primo incontro (Prepcom1), tenutosi a New York dal 17 al 19 maggio 2010, è stato definito il processo di preparazione e sono stati identificati i punti principali su cui impennare la Conferenza.

Nel secondo incontro, svoltosi anch'esso a New York il 7-8 marzo 2011, il Comitato ha invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite, il sistema delle Nazioni Unite e le parti interessate a predisporre un *draft text* che servisse da base programmatica per la discussione. Una prima bozza del documento della Conferenza, il cosiddetto *zero draft*, è stata pubblicata nel gennaio 2012. In seguito alla sua pubblicazione, ha preso avvio il processo negoziale informale, ripartito in più incontri finalizzati alla negoziazione di un documento finale ampiamente condiviso da sottoporre successivamente ai Capi di Stato e di Governo al vertice di Rio.

L'ultimo incontro (PrepCom3) ha avuto luogo a Rio, dal 13 al 15 giugno 2012, ma il negoziato si è potuto concludere solo il 19 giugno, quando si è addivenuti all'approvazione unanime del documento finale<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/475/99/IMG/N0947599.pdf?OpenElement>.

<sup>27</sup> Acronimo di *United Nations Conference on Sustainable Development*.

<sup>28</sup> <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement>.

La Conferenza di Rio ha prestato particolare attenzione alla società civile, garantendole un'ampia partecipazione mediante numerosi eventi organizzati in vista del vertice per dar voce ai singoli gruppi e consentire loro di proporre idee ed iniziative concrete.

Tra gli incontri più importanti, si annoverano i *Sustainable Development Dialogues*<sup>29</sup>, svoltisi dal 16 al 19 giugno 2012, in cui i rappresentanti della società civile si sono confrontati sui temi centrali della Conferenza.

## 4.2. Obiettivi

La Conferenza si era inizialmente posta l'obiettivo di conquistare nuovi traguardi, valutare i progressi raggiunti e rimediare alle lacune e alle problematiche tutt'ora presenti.

I temi su cui la Conferenza si è focalizzata sono principalmente tre:

1. *“A Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication”* (“Un’economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e riduzione della povertà”), nell’obiettivo di realizzare un’economia “verde”, in grado di promuovere un benessere socio-economico e combattere le gravi conseguenze del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione e l’esaurimento progressivo delle risorse naturali;
2. *“Institutional framework for sustainable development”* (“Quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile”), ovvero un sistema di riferimento costituito da appositi organismi istituzionali incaricati di sviluppare, monitorare ed attuare le politiche di sviluppo sostenibile attraverso i suoi tre pilastri: sociale, ambientale ed economico.
3. *“To Strengthen international cooperation to address the persistent challenges related to sustainable development for all, in particular in developing countries”* (“Rafforzare la cooperazione internazionale al fine di affrontare le persistenti sfide relative allo sviluppo sostenibile per tutti i Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo”), invitando gli Stati ad una proficua collaborazione che consenta una piena realizzazione dello sviluppo sostenibile, da attuarsi mediante la messa a disposizione di risorse finanziarie, competenze e tecnologie ai Paesi in via di sviluppo;

---

<sup>29</sup> [www.uncsd2012.org/sddialoguedays.html](http://www.uncsd2012.org/sddialoguedays.html).

### 4.3. Documento finale di Rio

Con il documento finale, principale risultato prodotto dalla Conferenza di Rio, i Capi di Stato e di Governo hanno rinnovato il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile e hanno promosso la realizzazione di un futuro sostenibile a livello economico, sociale ed ambientale, a salvaguardia del benessere del pianeta e delle generazioni presenti e future.

Il primo passo da muovere in questa direzione viene individuato nello sradicamento della povertà, definito come requisito indispensabile per la attuazione dello sviluppo sostenibile. A tal fine, gli Stati si impegnano a cambiare i modelli insostenibili di consumo e produzione a favore di una crescita economica sostenuta, incisiva ed equa e di proteggere le risorse naturali, facilitandone la conservazione, la rigenerazione e la resilienza.

Richiamando i principali documenti in materia di protezione ambientale, come la *Dichiarazione di Stoccolma*, la *Dichiarazione di Rio* e quella di Johannesburg, gli Stati rinnovano il loro impegno nel proseguire le misure precedentemente stabilite, ma altresì di valutare i progressi compiuti e le lacune ancora esistenti, nella prospettiva di affrontare le sfide nuove ed emergenti.

Si riconosce la necessità di favorire l'eliminazione delle differenze tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo, di promuovere la crescita e la diversificazione economica, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente. Questi obiettivi potranno essere espletati mediante una cooperazione internazionale continuativa nei settori della finanza, del debito, del commercio e del trasferimento di tecnologia, e il sostegno a un'ampia partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai processi decisionali globali.

Dal 1992 al 2012, si sono registrati ostacoli ed impedimenti alla realizzazione dello sviluppo sostenibile, identificati in crisi finanziarie, economiche, alimentari ed energetiche. Preoccupanti, inoltre, risultano essere le statistiche relative alle persone che vivono in condizioni di estrema povertà: una persona su cinque, infatti, rientra in questa fascia (circa un miliardo di persone). Altro dato allarmante è la denutrizione: il 14% della popolazione mondiale è denutrita, e continuano a persistere rischi legati alle pandemie ed epidemie.

In questo contesto, si prende atto della specificità delle sfide di ciascun Paese, soprattutto dei Paesi più vulnerabili, in via di sviluppo o in situazioni di conflitto, con l'impegno, da parte di tutti gli Stati, di adottare misure concrete per consentire loro una piena realizzazione dello sviluppo sostenibile. Quest'ultima, deve avvenire coinvolgendo tutte le persone, tra cui, in particolare, giovani, bambini e donne. In merito a queste ultime, si

riaffermano i propri impegni a garantire la parità di genere e il rafforzamento di ruolo, favorendo loro maggiori opportunità di accesso, partecipazione e gestione dell'economia, della società e dei processi decisionali politici.

L'attuazione dello sviluppo sostenibile dipende anche dal coinvolgimento attivo sia del settore pubblico che privato, mediante la formazione di *partnerships* o di iniziative ad opera di industrie ed imprese.

Particolarmente rilevante, risulta essere l'implementazione della *green economy* ai fini della realizzazione dello sviluppo sostenibile, dell'eliminazione della povertà, del miglioramento del benessere umano e della creazione di maggiori opportunità occupazionali per gli individui.

Le politiche di *green economy* devono soddisfare talune condizioni:

- Essere conformi al diritto internazionale;
- Rispettare la sovranità nazionale di ciascuno Stato in relazione alle proprie risorse naturali;
- Promuovere uno sviluppo economico sostenuto ed inclusivo, creare un contesto ideale che favorisca l'innovazione, opportunità, vantaggi, *empowerment* a livello collettivo e il rispetto dei diritti umani;
- Concorrere all'annullamento del gap tecnologico tra i Paesi sviluppati e in via di sviluppo;
- Non costituire un mezzo di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o di restrizioni al commercio internazionale, evitare azioni di tipo unilaterale per fronteggiare sfide ambientali eccedenti la giurisdizione del Paese importatore ed assicurare che le misure adottate per risolvere problemi ambientali di natura transfrontaliera o globale siano basate, nei limiti del possibile, sul consenso internazionale.

Gli Stati incoraggiano, pertanto, ogni Paese a valutare l'attuazione delle politiche della *green economy*, provvedendo, contestualmente, al rafforzamento istituzionale per lo sviluppo sostenibile ai fini dell'integrazione delle tre dimensioni del medesimo e del miglioramento della sua attuazione, mediante maggiore coordinazione, assenza di duplicazioni di sforzi e monitoraggio dei progressi raggiunti.

Si riconosce, altresì, l'importanza vitale del rafforzamento degli accordi intergovernativi in materia, al fine di istituire un efficace sistema multilaterale in grado di affrontare le urgenti

sfide globali dello sviluppo sostenibile, individuando nel sistema delle Nazioni Unite il perno attorno al quale predisporre i propri interventi. Si sottolinea, pertanto, la necessità di rafforzare la coerenza e la coordinazione delle Nazioni Unite, di migliorare il meccanismo di *reporting* e promuovere l'integrazione delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, usufruendo anche dello scambio di informazioni tra le agenzie specializzate, dei programmi e delle istituzioni finanziarie internazionali nell'ambito dei rispettivi mandati.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile devono essere orientati all'azione, concisi e universalmente applicabili a tutti i Paesi, tenendo in debito conto le differenti realtà, capacità e livello di sviluppo nazionale. Tali obiettivi devono essere espletati mediante il coinvolgimento attivo di tutta la società civile e si deve istituire a tal fine un processo intergovernativo inclusivo e trasparente in seno alle Nazioni Unite. Si stabilisce, inoltre, la costituzione di un gruppo di lavoro composto da trenta rappresentanti nominati dagli Stati membri dei cinque gruppi regionali delle Nazioni Unite, al fine di osservare il criterio dell'equa rappresentanza geografica. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite provvederà ad affiancare il gruppo di lavoro ad un *team* di supporto tecnico ed inter-agenziale e un *panel* di esperti, allo scopo di elaborare adeguate proposte di obiettivi di sviluppo sostenibile.

Altrettanto rilevante risulta essere il lavoro delle commissioni economiche regionali per la raccolta e la diffusione di informazioni sullo sviluppo sostenibile globali, integrate e scientificamente fondate. Si invitano, pertanto, gli organi rilevanti del sistema delle Nazioni Unite a sostenerle, nell'ambito dei rispettivi mandati.

Infine, si riafferma l'essenzialità del commercio internazionale, inteso come motore di sviluppo e di crescita economica. Esso deve, tuttavia, essere regolamentato, equo, non discriminatorio ed aperto alla liberalizzazioni degli scambi a vantaggio di tutti i Paesi in ogni fase di sviluppo, al fine di concorrere all'avanzamento dello sviluppo sostenibile. Si esortano, a tal fine, i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a raddoppiare gli sforzi per rafforzare il sistema commerciale multilaterale e per incentrarlo sul rispetto dei principi di trasparenza, equilibrio e consensualità.

## PARTE QUINTA

### CONCLUSIONE

Negli ultimi decenni, i gravi problemi generati da un imponente sviluppo della società industriale, dagli allarmanti fenomeni di inquinamento e da un indiscriminato depauperamento delle risorse naturali hanno posto al centro degli interessi della comunità internazionale la c.d. “questione ambientale”, intesa come insieme delle problematiche legate al rispetto dell’ambiente. Si è progressivamente affermata l’idea che esistesse una stretta interrelazione tra la tutela ambientale e i diritti umani: la qualità dell’ambiente non può non condizionare la qualità della vita, e le aggressioni all’ambiente si riverberano in maniera diretta sul godimento effettivo di alcuni essenziali diritti della persona.

L’analisi ha così rilevato una crescita esponenziale, in un lasso di tempo relativamente breve, di documenti e convenzioni internazionali sempre più estesi ed incisivi, risultato di vertici multilaterali internazionali, espressione di un rinnovata coscienza ambientalista che ha condotto alla nascita del diritto internazionale ambientale e alla progressiva affermazione del diritto umano all’ambiente.

Dalla Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano del 1972 all’ultima Conferenza di Rio de Janeiro sullo sviluppo sostenibile del 2012, si sono gettate le basi di una normativa specifica, destinata ad ampliarsi fino ad assumere connotati sempre più precisi ed efficacemente rivolti alla risoluzione dei problemi ambientali cogenti.

La strada da percorrere, tuttavia, è ancora lunga. Le decisioni assunte in occasione dei vertici internazionali in materia ambientale stentano ad imporsi o sono eccessivamente vaghe e laconiche. Ad esempio, il documento finale di Rio, adottato il 22 giugno 2012, risulta essere sostanzialmente infarcito di *politically correct*, in quanto vengono copiosamente utilizzati vocaboli quali: *equality, equal rights and opportunities, cooperation, poverty eradication e sustainable development*.

Uno dei problemi chiave del degrado ambientale - il problema della sovrappopolazione - viene semplicemente accennato, limitandosi a stimare l’aumento della popolazione mondiale fino a 9 miliardi entro il 2050, senza presentare alcuna valevole soluzione per rallentare la crescita demografica.

Si evince, inoltre, una palese debolezza degli impegni in materia di trasferimento di tecnologie e di mezzi aggiuntivi per lo sviluppo sostenibile, che saranno successivamente assunti nell'ambito di processi intergovernativi secondo accordi volontari tra le parti.

Il testo ha deluso le aspettative di quanti speravano nella costituzione di un consiglio mondiale per lo sviluppo sostenibile, che avrebbe rappresentato un'autorità forte in grado di assicurare la coerenza tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale. Si prevede, invece, la creazione di un indefinito Forum di alto livello, privo, tuttavia, degli strumenti necessari per portare a termine questo mandato.

In merito alla problematica del surriscaldamento del pianeta e allo scioglimento dei ghiacciai, si rimanda al *Protocollo di Kyoto*, invitando gli Stati che vi hanno aderito a tener fede ai loro impegni e agli accordi previsti. Protocollo, tuttavia, rimasto in gran parte disapplicato, in quanto si registra un costante aumento delle emissioni di gas ad effetto serra ed una diminuzione degli impegni tesi ad espletare azioni di riduzione future del medesimo.

A contribuire in tal senso, è anche la grave crisi finanziaria che ha determinato la retrocessione degli sforzi volti a ridurre le emissioni a fronte dei costi particolarmente onerosi. Alcuni Paesi, quali Stati Uniti, Canada, Giappone e Russia hanno già comunicato che non prenderanno parte ad alcun nuovo accordo vincolante in seguito alla naturale scadenza del regime di Kyoto (prevista a fine 2012), mentre le due maggiori potenze emergenti, India e Cina, hanno confermato che non assumeranno impegni se non volontari.

Il pianeta, tuttavia, sembra non curarsi della crisi e continua a surriscaldarsi. Una recente analisi condotta da un gruppo di scienziati californiani – *Berkeley Earth Surface Temperature* – ha stabilito che la superficie planetaria ha visto aumentare la sua temperatura di ben 0,911 gradi centigradi nell'arco degli ultimi cinquant'anni. Tale cifra è pressoché pari alla metà dei due gradi di surriscaldamento che potrebbero determinare eventi catastrofici, quali inondazioni e siccità.

Sono dati allarmanti che devono far riflettere, ma, soprattutto, esortare gli Stati a delineare una strategia del clima più efficace, che ponga in essere obblighi a carattere vincolante non suscettibili di deroghe. A rischio non vi è solo l'ambiente, ma anche l'individuo, in quanto strettamente interrelati da un rapporto di funzionalità reciproca tale per cui la salubrità dell'ambiente incide favorevolmente - e viceversa - sulla salute individuale.

La problematica di questo rapporto scaturisce dalla necessità di pervenire ad un compromesso tra distinti interessi posti in gioco: la crescita economica, la tutela ambientale, la salute, il lavoro, ecc.

È proprio nella difficoltà di giungere ad un equilibrio tra difesa della salute, lavoro e tutela ambientale che il caso ILVA di Taranto rischia di non trovare un'equa soluzione.

L'ILVA è un impianto siderurgico che costituisce il “motore” dell'economia tarantina e la principale fonte di reddito per ben 20.000 famiglie.

Nel luglio 2012, viene emessa un'ordinanza di sequestro per sei impianti dell'area a caldo dell'ILVA per disastro ambientale e vengono posti in arresto domiciliare otto alti dirigenti.

Iniziano i cortei e le manifestazioni di protesta ad opera degli operai, timorosi di perdere il proprio posto di lavoro, mentre vengono contestualmente avviate le procedure per il blocco delle specifiche lavorazioni e per lo spegnimento degli impianti posti sotto sequestro.

Nel frattempo, la magistratura dispone che l'ILVA dovrà risanare gli impianti dell'area a caldo sequestrati per disastro ambientale ma senza prevedere alcuna facoltà d'uso degli stessi. In realtà, la produzione di acciaio viene continuata, al fine di evitare un danno economico senza precedenti, e viene avviata una sistematica opera di risanamento ambientale sulla base dell'AIA (Autorizzazione Ambientale Integrata), la quale istituisce un sistema di monitoraggio per valutare in tempi brevi l'efficacia delle iniziative previste per contrastare l'inquinamento e i suoi effetti sulla salute.

Se il caso giudiziario dell'ILVA resta tutt'ora incerto, certi sono i dati relativi alla salute dei cittadini di Taranto: si registra, infatti, un aumento del tasso di mortalità, di incidenza dei tumori e di malattie respiratorie. Questi dati allarmanti infervorano il dibattito sulla contrapposizione del diritto al lavoro al diritto alla salute: è meglio garantire un'occupazione e una continuità salariale o salvaguardare la salute e la vita dei cittadini?

In realtà, fino a quando si continuerà a contrapporre il diritto al lavoro al diritto alla salute non si troverà alcuna via d'uscita al problema dell'ILVA. Non si può morire per lavorare o, viceversa, lavorare per morire. È possibile salvare lavoro, salute e ambiente ricercando tutte le soluzioni praticabili per mettere in sicurezza l'impianto, provvedere alle opere di bonifica e al ripristino immediato delle condizioni di sicurezza.

Il caso dell'ILVA è solo uno dei tanti casi di aziende che, in nome del capitale e del profitto, ricorrono ad uno sviluppo industriale squilibrato, incuranti del degrado ambientale e dei danni alla salute che esse provocano con le loro attività.

Fino a che punto lasceremo che gli imperativi dello sviluppo economico regolino le nostre esistenze? Un sano sviluppo economico è quello che riesce a connettere le esigenze di crescita quantitativa alle esigenze di crescita qualitativa: ossia quello in cui la crescita della ricchezza è accompagnata da un miglioramento qualitativo delle condizioni di vita delle persone, in un contesto di giustizia e rispetto dell'ambiente.

La crescita economica riesce tale se consente di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, se contribuisce alla protezione della salute umana, se predispone un uso accorto e razionale delle risorse, se garantisce che il rapporto tra attività economiche e la protezione dell'ambiente sia concepito in termini di proporzionalità e di equilibrio.

Occorre insomma, che la visione miope faccia spazio ad una visione lungimirante, che non si limiti al benessere meramente economico delle generazioni presenti, ma che volga uno sguardo anche a quelle future, ricordandoci che noi siamo solo "ospiti" su questo pianeta e che, come tali, dobbiamo rispettarlo.

## BIBLIOGRAFIA

B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo*, in *AA.VV. Scritti in onore di A. Predieri*, Milano 1996.

N. COLACINO, *La tutela dell'ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: alcuni elementi della giurisprudenza*, *Diritto e gestione dell'ambiente* n. 2/2001.

G. CORDINI, *Ambiente e democrazia. Profili introduttivi di diritto pubblico comparato*, *Diritto e gestione dell'ambiente*, n. 2/2001.

G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale – Profili internazionali, europei e comparati*, Torino, 2008, pp. 1-30.

K. BOSSELMANN, *Un approccio ecologico ai diritti umani*, in M. Greco (a cura di) *Diritti umani e ambiente*, ECP 2000.

M. GRECO, *Per un diritto umanitario dell'ambiente*, in (a cura di ) M. Greco, *Diritti umani e ambiente*, ECP 2000.

Articolo in *Rivista di diritto internazionale*, 1989, pp.168-170

Cfr., A. LUCARELLI, *Commento all'art 37*, in *L'Europa dei diritti*, a cura di R. BIFULCO, M. CARTABIA, A CELOTTO, 2001.

PITEA, CESARE, *“Protezione dell'ambiente e tutela dei diritti umani?”*, in *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*, Torino, Giappichelli Editore, 2009, pag. 134.

SALVIA, *Ambiente e sviluppo sostenibile*, *Rivista giuridica dell'ambiente*, 1998.

T. SCOVAZZI, *Tutela dell'ambiente e diritti dell'uomo*, *Rivista giuridica dell'ambiente* 1994.

## **DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE**

ANPA Associazione nazionale per la Protezione dell'ambiente: [www.mirror.anpa.it](http://www.mirror.anpa.it)

DEFINIZIONI: [web.tiscalinet.it/ambiente/definizioni](http://web.tiscalinet.it/ambiente/definizioni)

EARTH CHARTER: <http://www.earthcharterinaction.org>

UNCSD: <http://www.uncsd2012.org>

UNECE: <http://www.unece.org>

UNEP: <http://www.unep.org>

UNFCCC: <http://www.unfccc.int>

UNITED NATIONS: <http://www.un.org>

INFORMA AMBIENTE: [www.informambiente.com](http://www.informambiente.com).

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE: <http://www.icj-cij.org/>

LEGAMBIENTE: [www.legambiente.it](http://www.legambiente.it).

MINISTERO DELL'AMBIENTE: [www.miniambiente.it](http://www.miniambiente.it)